



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 346 del 30 novembre 2016 alla Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Portoscuso (SU) – Procedimento ID 148/10481 e Procedimento ID 148/10496.**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**VISTO** il decreto n. 346 del 30 novembre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Portoscuso (SU);

**VISTO** il decreto 29 maggio 2019, n. DVA/191 del Direttore della competente Direzione Generale con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**VISTA** la nota dell'11 giugno 2019, protocollo n. DVA/14876, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria per procedere al riesame nei termini ivi indicati;

**VISTA** la nota del 29 ottobre 2019, protocollo n. 502, acquisita il 30 ottobre 2019 al protocollo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28577, con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame;

**VISTA** la nota del 19 novembre 2019, protocollo n. DVA/30217, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificato con codice ID 148/10481;

**VISTA** la nota del 15 novembre 2019, protocollo n. 515, acquisita il 20 novembre 2019 al protocollo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/30331, con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame parziale per la modifica delle modalità da adottare e dei tempi di realizzazione degli interventi già approvati con il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al Procedimento ID 148/1155;

**VISTA** la nota del 28 novembre 2019, protocollo n. DVA/31048, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificato con codice ID 148/10496;

**VISTA** la nota del 17 marzo 2023, protocollo n. CIPPC/456, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/40743, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC) relativo ai procedimenti unificati in oggetto;

**VISTA** la nota del 27 marzo 2023, protocollo n. MASE/46082, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, degli artt. 14, 14-ter della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso situata nel Comune di Portoscuso (SU);

**VISTA** la nota del 29 marzo 2023, protocollo n. 16440, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/47755, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC) relativo ai procedimenti in oggetto, inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 30 marzo 2023, protocollo MASE/49262;

**VISTA** la nota del 24 maggio 2023, protocollo n. 16199, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/84357, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio parere;

**VISTA** la nota del 25 maggio 2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/85427, con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha trasmesso il proprio parere;

**VISTO** il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in modalità asincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 29 maggio 2023, protocollo n. MASE/86991, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 346 del 30 novembre 2016 alla Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso, alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso con nota del 17 marzo 2023, protocollo n. CIPPC/456 e al Piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 29 marzo 2023, protocollo n. 16440;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla validazione della relazione di riferimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto al Gestore, con nota prot. 111929 del 10 luglio 2023, conferma della documentazione trasmessa nell'ambito dell'ex procedimento ID 148/1027, al fine di poter avviare un nuovo procedimento per la validazione della relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. n. 95 del 15/04/2019.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

**VISTA** la nota del 13 luglio 2023, protocollo interno n. MASE int/114336, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

#### ***(Autorizzazione Integrata Ambientale)***

1. La Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso, identificata dal codice fiscale 05398001007, con sede legale in P.le Caduti della Montagnola, 72 – 00142 Roma, è autorizzata per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Portoscuso (SU), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 17 marzo 2023, protocollo n. CIPPC/456 e al Piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 29 marzo 2023, protocollo n. 16440, inerenti il riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 346 del 30 novembre 2016.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

### ***Articolo 2***

#### ***(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)***

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

### ***Articolo 3***

#### ***(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)***

1. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### ***Articolo 4***

#### ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base

delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.

#### **Articolo 5**

##### **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 6**

##### **(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)**

1. La durata della presente autorizzazione fa riferimento a quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 346 del 30 novembre 2016.

2. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

**Articolo 7**  
**(Tariffe)**

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

**Articolo 8**  
**(Autorizzazioni sostituite)**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Sardegna, alla Provincia del SUD Sardegna, al Comune di Portoscuso, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin